



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 285

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Brescacin

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 28
GIUGNO 2013, N. 14 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA
SOCIALE”**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 23 luglio 2024.

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 28 GIUGNO 2013, N. 14 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE”

R e l a z i o n e:

Il Veneto è stato tra le prime regioni, nel 2013, a disciplinare la materia dell'agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole, in un'ottica di un nuovo sviluppo dell'attività agricola, di recupero della tradizione e nuovo welfare. Rientrano infatti tra le attività di agricoltura sociale quelle indirizzate all'inserimento socio-lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli, a politiche assistenziali e di riabilitazione delle persone con disabilità fisica, psichica o forme di dipendenza, anche attraverso la creazione di centri di ospitalità per anziani e il ricorso a terapie assistite con animali e terapie con prodotti agricoli in produzione nell'azienda.

La legge regionale prevede anche l'attività educativo assistenziale e didattico formativa, nonché azioni volte a promuovere forme di benessere personale e relazionale.

L'aspetto innovativo è stato, nel 2013, sostenere lo sviluppo di queste attività a forte valenza sociale, prevedendo una serie di agevolazioni, dalla concessione in uso di beni regionali all'impegno a distribuirne i prodotti alimentari nelle mense gestite da enti pubblici.

Nel 2013 la legge regionale ha colmato un vuoto normativo e ha dato una risposta alla crisi che si è venuta a creare anche nel settore dell'assistenza sociale. Ruolo centrale in questo contesto, così come indicato espressamente nelle finalità dell'articolo 1, lo riveste l'agricoltura che ben può arrivare a fornire, un'ulteriore offerta di servizi per le comunità locali, confermando la sua multifunzionalità nel fornire anche servizi innovativi.

Successivamente all'approvazione della legge regionale sono stati adottati dalla Giunta regionali i necessari provvedimenti per dare attuazione alla normativa (DGR n. 2334 del 9 dicembre 2014), in particolare definendo il procedimento amministrativo per l'iscrizione e le modalità per la tenuta dell'elenco regionale delle fattorie sociali.

Successivamente, la legge 18 agosto 2015, n. 141 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”, ha disciplinato a livello statale “l'agricoltura sociale, quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate.”

Le norme della predetta legge 141/2015 sono, per espressa volontà del legislatore, riconducibili alla categoria delle disposizioni volte ad assicurare un livello essenziale “delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” (art. 117, comma 2, lett. m), della Costituzione).

Più precisamente, l'inquadramento civilistico delle attività di agricoltura sociale recato dalla suddetta legge enuclea dei livelli essenziali la cui uniformità deve essere garantita su tutto il territorio nazionale. Conseguentemente, gli

interventi regionali (legislativi o regolamentari) possono essere adottati entro i confini tracciati dalla legge 141/2015.

Pertanto, si rende indispensabile un intervento di novellazione della legge regionale 14/2013 che, nell'ambito della cornice normativa statale di riferimento, introduca nell'ordinamento regionale una disciplina organica in materia di esercizio dell'agricoltura sociale che sia coerente con i principi stabiliti dal legislatore statale.

In particolare:

- *il quadro definitorio contenuto nella legge regionale 14/2013 di "agricoltura sociale" con riferimento, in primis, al requisito soggettivo, risulta oggi in contraddizione con la disciplina statale intercettando la norma regionale un più ampio spettro di soggetti legittimati ad esercitare l'attività di agricoltura sociale e quindi ad iscriversi nel registro regionale oltre ad essere assente, per quei soggetti che non rivestono la forma juris di imprenditore agricolo, in primis le cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991, il requisito di natura economica dettato dall'articolo 2 comma 4 della legge n. 141/2015 (prevalenza del fatturato derivante dall'attività agricola o nella misura non inferiore al 30%)*
- *le attività di agricoltura sociale come individuate e definite dall'articolo 3 comma 1 lett. a), b), c), d) appaiono non uniformi rispetto alle definizioni legali fornite dall'articolo 2 della legge statale;*
- *è necessario dare attuazione alla previsione di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge 141/2015 che assegna alle regioni il compito di promuovere il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso degli imprenditori agricoli per lo svolgimento dell'attività di agricoltura sociale.*

Inoltre, l'avvio dell'attività di agricoltura sociale deve essere adeguato alla normativa in materia di semplificazione amministrativa, che riguarda:

- *il procedimento amministrativo introducendo espressamente l'istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) oltre a prevedere, ex lege, norme di semplificazione;*
- *in materia igienico-sanitaria, rinviando al regolamento la definizione dei requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature utilizzate;*
- *l'attività di somministrazione di pasti e bevande, prevedendo che la stessa è consentita soltanto nei confronti dei soggetti beneficiari delle pratiche di agricoltura sociale e che in tale ipotesi si applicano le disposizioni regionali in materia di agriturismo;*
- *l'utilizzo degli immobili destinati all'attività di agricoltura sociale, prevedendo la possibilità di impiegare a tali fini i medesimi immobili utilizzati per lo svolgimento delle altre attività agricole di cui all'art. 2135 Codice civile.*

Infine, a rendere ulteriormente necessaria una novellazione della legge 14/2013 oltre alla legge n. 141/2015, vi è il D.M. n. 12550 del 21 Dicembre 2018 che definisce i requisiti minimi e le modalità relative alle attività di agricoltura sociale.

Nel dettaglio, la proposta di legge consta di 10 articoli.

L'articolo 1 richiama la legge statale n. 141/2015 e rafforza la sinergia tra regione e pubblica amministrazione nel dare corso anche a percorsi sperimentali di nuovi modelli di welfare attraverso l'agricoltura sociale.

L'articolo 2 ridefinisce i soggetti legittimati ad esercitare l'attività di agricoltura sociale ai sensi della legge 141/2015;

L'articolo 3, che sostituisce l'articolo 3 della legge regionale 14/2013 e introduce, in aderenza alla norma statale, le forme di collaborazione e di accordi con i servizi socio sanitari nonché l'esercizio dell'attività di agricoltura sociale in forma associativa con le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 11.

L'articolo 4 introduce tre nuovi articoli, sempre in armonia con la disciplina statale: le funzioni e i compiti della regione nell'ambito dell'attività di agricoltura sociale (art. 3bis), la destinazione dei locali utilizzati per l'agricoltura sociale dando attuazione alla promozione del recupero del patrimonio edilizio esistente utilizzato dagli imprenditori agricoli volti a attuare una manutenzione straordinaria e ordinaria o di restauro o di risanamento conservativo degli stessi (Art. 3 ter) ed infine la norma di semplificazione in materia igienico sanitaria e un rinvio alla legge regionale n. 28 del 2012 nel caso in cui l'attività di agricoltura sociale prevede anche la somministrazione di pasti e bevande (Art. 3 quater).

L'articolo 5 sostituisce integralmente l'articolo 4 relativo all'Osservatorio regionale, prevedendo la costituzione di un tavolo tecnico regionale cui sono devolute le funzioni dell'osservatorio ma attribuendo al tavolo anche compiti di carattere tecnico.

L'articolo 6, che modifica l'articolo 5 della legge regionale 14/2013, introduce innovazioni parziali nella disciplina dell'elenco delle fattorie sociali, adeguandolo alla legge n. 141/2015.

L'articolo 7 modifica le misure di sostegno poste in essere dalla regione, con un migliore coordinamento sia con alcune disposizioni regionali che statali.

L'articolo 8 introduce una semplificazione del procedimento amministrativo inerente all'avvio dell'attività di agricoltura sociale prevedendo il ricorso alla SCIA, definendo anche il ruolo delle Amministrazioni comunali.

L'articolo 9 aggiorna la lettera b) dell'articolo 8 sostituendo l'Osservatorio con il tavolo tecnico regionale.

Con l'articolo 10 viene inserito il nuovo articolo 9, in tema di sanzioni

Seguono: l'articolo 10 che rinvia all'applicazione della legge 141/2015 per le parti che non sono disciplinate dalla legge regionale;

l'articolo 11 che assegna alla Giunta regionale il compito di emanare i relativi provvedimenti di attuazione che si rendono necessari per effetto delle modifiche apportate;

l'articolo 12 che assegna alle imprese iscritte nell'elenco regionale un congruo termine per uniformarsi alle nuove disposizioni che decorre dall'adozione dei provvedimenti di attuazione;

l'articolo 13 che contiene la clausola di neutralità finanziaria;

l'articolo 14 relativo all'entrata in vigore della legge.

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 28 GIUGNO 2013, N. 14 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE”

Art. 1 - Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”.

1. L'articolo 1 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 è sostituito dal seguente:

“Art. 1

1. La Regione del Veneto nel rispetto dei principi contenuti nella legge 18 agosto 2015, n. 141 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”, promuove l'agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità delle attività agricole, per ampliare e consolidare la gamma delle opportunità di occupazione e di reddito nonché quale risorsa per l'integrazione in ambito agricolo di pratiche rivolte all'offerta di servizi finalizzati all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale di soggetti svantaggiati, all'abilitazione e riabilitazione di persone con disabilità, alla realizzazione di attività educative, assistenziali e formative di supporto alle famiglie e alle istituzioni.

2. La Regione del Veneto sostiene, altresì, il potenziamento dell'offerta dei servizi sociali e la sperimentazione di nuovi modelli del welfare regionale attraverso la realizzazione di interventi innovativi da parte delle fattorie sociali di cui all'articolo 2 della presente legge.”.

Art. 2- Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”.

1. L'articolo 2 della legge regionale 28 giugno 2013, n.14 è sostituito dal seguente:

“Art. 2 - Definizioni e Attività.

1. Ai fini della presente legge, si intendono per:

a) “Agricoltura sociale”, le attività di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n.141 esercitate, con continuità, dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, in forma singola o associata, e dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 4, della legge n. 141 del 2015, nei limiti e con le modalità ivi previste;

b) Fattorie sociali”, le imprese agricole e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 18 agosto 2015, n.141, nei limiti e con le modalità ivi previste, in possesso dei requisiti formativi che esercitano le attività di agricoltura sociale, anche tramite il ricorso agli strumenti previsti dall'articolo 3, comma 2, e che risultano iscritte all'elenco regionale di cui all'articolo 5 della presente legge.

2. Le fattorie sociali si distinguono in:

a) Fattorie sociali inclusive, ove si svolgono, nell'ambito delle attività agricole di cui all'art. 2135 del Codice civile, le attività di cui alla lettera a) dell'articolo 2, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n.141;

b) Fattorie sociali erogative, ove si erogano servizi e prestazioni con l'utilizzo delle risorse dell'azienda agricola nell'ambito delle attività individuate nelle lettere b), c), d) dell'articolo 2, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n.141.

3. Le fattorie sociali possono svolgere, anche contemporaneamente, una o più delle attività di cui al comma 1 a condizione che soddisfino i requisiti previsti dalla presente legge e dai provvedimenti attuativi.

4. *Le fattorie sociali che esercitano le attività di cui al comma 1, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5, sono anche definite "operatori di agricoltura sociale" e si avvalgono della denominazione "Fattoria sociale del Veneto".*

5. *Le attività svolte dalle fattorie sociali erogative, esercitate dall'imprenditore agricolo, costituiscono attività connessa ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile.*

6. *Con uno dei provvedimenti di cui all'articolo 3 bis, sono definiti i criteri e le modalità per la valutazione della prevalenza delle attività agricole principali rispetto alle attività di agricoltura sociale, tenuto conto delle caratteristiche di ciascuna tipologia di pratica di agricoltura sociale.*

7. *Le attività di agricoltura sociale di cui al presente articolo devono essere svolte regolarmente e con continuità, anche se a carattere stagionale. Con provvedimento di cui all'articolo 3 bis, sono stabilite i criteri e le modalità attuative del presente comma."*

Art. 3- Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale".

1. L'articolo 3 della legge regionale 28 giugno 2013, n.14 è sostituito dal seguente:

"Art. 3 - Accordi e Collaborazioni

1. *Le attività di cui all'articolo 2, sono realizzate, ove previsto dalle specifiche normative di settore, in collaborazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio.*

2. *Le attività di cui all'articolo 2 possono, altresì, essere svolte in collaborazione con i soggetti indicati al comma 5 dell'art. 2 della legge 18 agosto 2015, n.141, ferme restando la disciplina e le agevolazioni applicabili a ciascuno dei soggetti richiamati in base alla normativa vigente.*

3. *Ai fini dello svolgimento delle attività di agricoltura sociale, la fattoria sociale può avvalersi delle prestazioni di specifiche figure professionali in possesso di adeguate competenze secondo quanto previsto dalla normativa di settore.*

4. *Al fine dello svolgimento delle attività di agricoltura sociale in collaborazione con i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo è consentito, ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge il ricorso a convenzioni, accordi e agli strumenti contrattuali, anche di natura associativa, secondo le disposizioni di legge."*

Art. 4 - Inserimento dell'articolo 3 bis nella legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale".

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14, è inserito il seguente articolo:

"Art. 3 bis - Funzioni e compiti della Regione.

1. *La Regione promuove e sostiene il ruolo e le pratiche dell'agricoltura sociale nei propri strumenti di programmazione e gestione delle politiche per lo sviluppo agricolo, delle politiche educative, del lavoro, ambientali e socio-sanitarie.*

2. *La Regione favorisce la conoscenza delle fattorie sociali e dei servizi da esse offerti e ne sostiene lo sviluppo in tutto il territorio regionale, attraverso*

l'elenco regionale delle fattorie sociali e adeguati strumenti di informazione, animazione e comunicazione.

3. *La Regione promuove il raccordo a livello regionale tra le politiche socio-sanitarie, educative, del lavoro, ambientali e quelle in materia di agricoltura, anche mediante la definizione di processi formativi per gli operatori socio-sanitari e la divulgazione di informazioni per favorire la conoscenza dei servizi erogati dalle fattorie sociali.*

4. *La Regione cura la predisposizione di strumenti di assistenza tecnica, di formazione e di sostegno per le imprese.*

5. *La Giunta regionale, in ragione delle diverse competenze delle strutture coinvolte sentito il tavolo tecnico di cui all'articolo 4 della presente legge, con uno o più provvedimenti di cui all'articolo 9, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 2, commi 6 e 7, considerate in ogni caso le caratteristiche specifiche del settore agricolo, definisce:*

a) i criteri e le modalità per l'integrazione delle attività di agricoltura sociale nella programmazione locale degli interventi e servizi sociali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 bis, legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali";

b) modalità e limiti di esercizio delle attività svolte in accordo e collaborazione con i soggetti di cui al comma 1 e 2 dell'articolo 3;

c) modalità d'uso, anche contestuale, degli immobili tra le attività di agricoltura sociale e le altre previste dall'articolo 2135 del Codice civile;

d) le procedure ed eventuali condizioni tecniche e di mantenimento per la segnalazione dell'avvio attività di cui all'articolo 7 bis della presente legge nonché le modalità per la tenuta dell'elenco delle fattorie sociali;

e) le competenze professionali e formative per gli operatori dell'agricoltura sociale."

Art. 5 - Inserimento dell' articolo 3 ter nella legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale".

1. Dopo l'articolo 3 bis della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14, come inserito dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente articolo:

"Art. 3 ter - Locali per attività di agricoltura sociale.

1. Per le attività di agricoltura sociale sono utilizzati i luoghi, i fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali, già esistenti sul fondo e strumentali rispetto all'esercizio dell'attività agricola.

2. Le strutture impiegate e i luoghi in cui si svolgono dette attività devono essere conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, ed essere dotati di agibilità in funzione della tipologia di attività sociale svolta.

3. L'agricoltura sociale può essere esercitata anche all'esterno delle strutture aziendali e dei beni fondiari nella disponibilità della fattoria sociale con le limitazioni definite per ogni attività dal decreto ministeriale.

4. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della legge 18 agosto 2015, n.141, i fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali già esistenti nel fondo, destinati dagli imprenditori agricoli all'esercizio delle attività dell'agricoltura sociale,

mantengono il riconoscimento della ruralità a tutti gli effetti, nelle previsioni degli strumenti urbanistici, e non richiedono il cambio di destinazione d'uso.”.

Art. 6 - Inserimento dell' articolo 3 quater nella legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”.

1. Dopo l'articolo 3 ter della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14, come inserito dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente articolo:

“Art. 3 quater - Norme igienico-sanitarie.

1. Fatta salva l'applicabilità delle disposizioni vigenti in materia di igiene dei prodotti alimentari, i requisiti igienico-sanitari degli immobili, ivi comprese le aree all'aperto, sono stabiliti con provvedimento di Giunta regionale.

2. Nell'ambito dell'esercizio delle attività di agricoltura sociale può essere effettuata anche la somministrazione di spuntini, pasti e bevande esclusivamente nei confronti dei soggetti beneficiari delle attività di cui alla presente legge nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Nuove disposizioni in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, turismo rurale, fattoria didattica, enoturismo, oleoturismo.”.

Art. 7- Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”.

1. L'articolo 4 della legge regionale 28 giugno 2013, n.14 è sostituito dal seguente

“Art. 4 - Tavolo tecnico regionale dell'agricoltura sociale.

1. Ai fini dell'articolo 1, commi 2 e 3 e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2 bis, della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22, è istituito, con decreto del Presidente del presidente della Giunta Regionale, il tavolo tecnico regionale dell'agricoltura sociale composto dai responsabili delle strutture regionali competenti in materia di Servizi Sociali, Sanitari, Agricoltura, Lavoro e Formazione o loro delegati, dai responsabili dalle Aziende ULSS nelle materie coinvolte, un rappresentante per i comuni del Veneto designato dall'Associazione nazionale comuni italiani, sezione del Veneto. Ai lavori del tavolo tecnico partecipano anche i rappresentanti dei soggetti dei settori coinvolti.

2. Il tavolo tecnico, oltre a quanto previsto all'art. 3 bis comma 5, svolge i seguenti compiti:

a) raccolta di dati sui servizi offerti da tutti i soggetti operanti nell'ambito dell'agricoltura sociale, promuovendo il monitoraggio sulla presenza e sullo sviluppo delle attività di agricoltura sociale nel territorio e la valutazione della qualità dei servizi offerti, al fine di facilitare la diffusione delle buone pratiche

b) raccolta e valutazione coordinata, delle pratiche di agricoltura sociale proponendo il loro inserimento nella programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato di interventi e servizi alla persona.

c) Raccordo e collaborazione con l'Osservatorio sull'agricoltura sociale istituito ai sensi dell'articolo 7 della legge 18 agosto 2015, n.141.

3. Le funzioni di segreteria sono affidate alla competente struttura regionale.

4. La partecipazione ai lavori del tavolo tecnico è gratuita.”.

**Art. 8 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14
"Disposizioni in materia di agricoltura sociale".**

1. Al comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 le parole *"le cui risultanze sono pubblicate a cadenza annuale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto"* sono soppresse.

2. I commi 2 e 3, dell'articolo 5 della legge regionale 28 giugno 2013 sono sostituiti dai seguenti:

"2. All'elenco sono iscritti, secondo le modalità previste dal comma 4 dell'art. 7 bis, gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, in forma singola o associata, e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 18 agosto 2015, n.141 che hanno presentato la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 7 bis.

3. Nell'elenco sono anche annotate le forme di collaborazione perfezionate ai sensi dell'articolo 3, comma 2. "

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 sono aggiunti i seguenti:

"3 bis. L'iscrizione all'elenco delle fattorie sociali costituisce titolo per usufruire delle eventuali misure di sostegno previste dalla presente legge e utilizzare il logo di cui all'articolo 7, nonché preferenza alle provvidenze previste dalla programmazione unionale, nazionale e regionale per l'agricoltura sociale.

3 ter. La Regione favorisce la costituzione della rete regionale delle fattorie sociali e dei loro organismi associativi e di rappresentanza, con funzioni di coordinamento, assistenza, informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei soggetti appartenenti alla rete medesima e di promozione, in collaborazione con il Tavolo tecnico regionale dell'agricoltura sociale, di azioni volte a favorire la conoscenza delle attività e dei servizi offerti dalle fattorie sociali. "

**Art. 9 - Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14
"Disposizioni in materia di agricoltura sociale".**

1. L'articolo 6 della legge regionale 28 giugno 2013, n.14 è sostituito dal seguente:

"Art. 6 - Misure di sostegno.

1. La Regione promuove e sostiene il ruolo e le pratiche dell'agricoltura sociale in sede di attuazione dei piani regionali di sviluppo rurale e delle politiche sociali e socio-sanitarie, prevedendo in particolare:

a) criteri di priorità, per favorire lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale, nell'ambito delle procedure di alienazione e locazione di:

I. beni confiscati alle mafie, ai sensi dell'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione", nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 1 febbraio 2010, n. 13 "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Venezia il 6 febbraio 2009;

II. beni del patrimonio regionale ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e

mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile”;

III. superfici agricole del territorio regionale di cui alla legge regionale 8 agosto 2014, 26 “Istituzione banca della terra veneta”;

b) la promozione della commercializzazione dei prodotti provenienti da agricoltura sociale, anche nell’ambito delle strategie per valorizzare la cosiddetta “filiera corta”.

c) la promozione dell’organizzazione di percorsi formativi in materia di agricoltura sociale rivolti agli imprenditori agricoli, coadiuvanti e loro familiari che intendono avviare una fattoria sociale o migliorare il proprio ambito di conoscenza;

d) l’organizzazione di interventi di carattere informativo sulle materie, attività e servizi dell’agricoltura sociale, rivolti a dipendenti ed amministratori degli enti locali, delle aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS), nonché a tutti i soggetti, diversi da quelli di cui alla lettera c), operanti nell’ambito dell’agricoltura sociale ai sensi dell’articolo 3 bis.

2. Nel caso di apertura di nuovi mercati al dettaglio in aree pubbliche o di sopravvenuta disponibilità di posteggi nei mercati già attivi ai sensi dalla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche” e successive modificazioni, è riservato ai soggetti esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli provenienti da agricoltura sociale, come definita all’articolo 2, almeno il 5 per cento del totale dei posteggi.

3. Gli enti aggiudicatari che gestiscono mense di enti pubblici, scolastiche e ospedaliere, possono prevedere, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 18 agosto 2015, n.141, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l’inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori di agricoltura sociale.”.

Art. 10 - Inserimento dell’articolo 7 bis nella legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”.

1. Dopo l’articolo 7 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14, è inserito il seguente:

“Art. 7 bis - Segnalazione certificata di inizio attività.

1. Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile, in forma singola o associata, e i soggetti di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 18 agosto 2015, n.141, nei limiti e con le modalità ivi previste, in presenza dei requisiti stabiliti dalla Giunta regionale, inoltrano al Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili da utilizzare per le attività di agricoltura sociale, una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi degli articoli 19 e 19 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

2. La SCIA è presentata allo Sportello Unico Attività Produttive (SUA) del Comune nel cui territorio è situata l’unità tecnico economica (UTE) di riferimento.

3. Il Comune, qualora accerti la carenza dei requisiti di cui alla presente legge o difformità rispetto a quanto riportato nella SCIA formula i conseguenti

rilievi indicando i tempi per l'adeguamento agli stessi. Nel caso di mancato adeguamento nel termine assegnato, comunque non inferiore a trenta giorni, il Comune assume i necessari provvedimenti, dandone comunicazione alla Regione anche per la cancellazione della fattoria sociale dall'elenco regionale di cui all'articolo 5.

4. L'avvio attività comporta l'iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali, conseguentemente il Comune comunica alla struttura regionale competente per la tenuta dell'elenco secondo le disposizioni contenute nella deliberazione di cui al comma 5, lettera f), dell'articolo 3 ter.

5. Il titolare della fattoria sociale deve comunicare al Comune qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella SCIA entro 30 giorni dall'intervenuta variazione.”.

Art. 11 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”.

1. All'articolo 8, comma 1, lett. b), della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 le parole “dall'Osservatorio” sono sostituite dalle parole “dal tavolo tecnico regionale dell'agricoltura sociale”.

Art. 12 - Inserimento dell'articolo 8 bis nella legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”.

1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14, è inserito il seguente articolo:

“Art. 8 bis - Sanzioni

1. I soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui alla presente legge per svolgere attività di agricoltura sociale senza aver presentato la SCIA ovvero senza essere iscritti nell'elenco regionale sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 a 6.000,00 euro. In tal caso oltre alla sanzione il comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività.

2. In caso di violazioni della presente legge o delle disposizioni attuative, il Comune può provvedere alla cancellazione dall'elenco e la revoca della SCIA.

3. All'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 provvedono, ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 “Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale” e successive modificazioni, i comuni nel cui territorio è ubicata la fattoria sociale cui si riferisce la violazione.

Art. 13 - Inserimento dell'articolo 8 ter nella legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”.

1. Dopo l'articolo 8 bis della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14, come inserito dall'articolo 12 della presente legge è inserito il seguente:

“Art. 8 ter - Norma di rinvio.

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 18 agosto 2015, n. 141 e le altre disposizioni statali in materia di agricoltura sociale.”.

Art. 14 - Inserimento dell'articolo 8 quater nella legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale".

1. Dopo l'articolo 8 ter della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14, come inserito dall'articolo 13 della presente legge è inserito il seguente

Art. 8 quater - Norma di attuazione.

1. Con uno o più provvedimenti della Giunta regionale, sono disciplinate, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 141 del 2015, le modalità di attuazione delle disposizioni della presente legge.

2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva i provvedimenti attuativi di cui all'articolo 8 quater della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14

Art. 15 - Disposizioni transitorie.

1. Le imprese iscritte all'elenco regionale di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 giugno 2013, n.14 sono tenute a adeguarsi alle disposizioni contenute nella presente legge entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'articolo 3 bis della legge regionale n. 14 del 2013, come inserito dall'articolo 4 della presente legge.

2. Il mancato adeguamento di cui al precedente comma 1 o l'assenza dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 2 della legge regionale 28 giugno 2013, n.14, entro il termine ivi previsto, comporta l'adozione da parte del Comune, nel quale è presente la sede operativa, del provvedimento d'inibizione alla prosecuzione dell'attività di agricoltura sociale, nonché la cancellazione di ufficio da parte della struttura regionale competente dall'elenco regionale di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14.

Art. 16 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 17 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale".	4
Art. 2- Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale".	4
Art. 3- Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale".	5
Art. 4 - Inserimento dell'articolo 3 bis nella legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale"...	5
Art. 5 - Inserimento dell' articolo 3 ter nella legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale"...	6
Art. 6 - Inserimento dell' articolo 3 quater nella legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale"...	7
Art. 7- Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale".	7
Art. 8 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale".	8
Art. 9 - Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale".	8
Art. 10 - Inserimento dell'articolo 7 bis nella legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale"...	9
Art. 11 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale".	10
Art. 12 - Inserimento dell'articolo 8 bis nella legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale".	10
Art. 13 - Inserimento dell'articolo 8 ter nella legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale".	10
Art. 14 - Inserimento dell'articolo 8 quater nella legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale".	11
Art. 8 quater - Norma di attuazione.	11
Art. 15 - Disposizioni transitorie.	11
Art. 16 - Clausola di neutralità finanziaria.	11
Art. 17 - Entrata in vigore.	11